

DRAFT – REVISIONE LEGALE

Ordinazione Nr **4600005759** Foglio 1 Emessa il **01.07.2009**
Modifica Nr Foglio Emessa il

BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.r.l. – Ferrara

alla quale dovranno essere intestate le fatture da inviare in originale e 2 copie al seguente indirizzo:

**Att.ne Contabilità Fornitori
P.le Donegani 12 44100 – FERRARA**

Spett/le

TESECO SPA

Via C.L. Ragghianti 12,
56121 Ospedaletto (PI)

Destinazione
Vedi Testo

Pagamento
Vedi Testo

Per lavori
Vedi Testo

Ns. riferimenti
**Gianmario Crisci
Sartacci Rita**

Vs. riferimenti
Sig.

**CONTRATTO per la prestazione di Servizi di smaltimento
rifiuti nello stabilimento di Ferrara (idrati di titanio) 2009**

DRAFT – REVISIONE LEGALE

Ordinazione Nr	4600005759	Foglio 2	Emessa il	01.07.2009
Modifica Nr		Foglio	Emessa il	

BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.r.l con sede legale in ilano, via Pergolesi, 25, iscritta al R.E.A. tenuto dalla C.C.I.A.A. di Milano al n. 1471654 ed al Registro Imprese Tribunale di Milano al n. 353950, Codice Fiscale e Partita IVA n. 11531310156 qui di seguito denominata "BASELL", da una parte;

e

TESECO S.P.A, con sede legale in Pisa, via Monasterio, 4, iscritta al R.E.A. tenuto dalla C.C.I.A.A. di Pisa al n. 01970360481 ed al Registro Imprese Tribunale di Pisa al n. 01970360481, Codice Fiscale 01970360481 e Partita IVA n. 01537490508, qui di seguito denominata "TESECO", dall'altra;

(di seguito anche denominate collettivamente Parti ed ognuna singolarmente Parte)

PREMESSO CHE:

BASELL nel proprio stabilimento di Ferrara, (di seguito Stabilimento), produce come rifiuto derivante dalle proprie lavorazioni, fanghi idrato di titanio identificati con il codice europeo rifiuto 070112 (di seguito per brevità Fanghi);

- a) BASELL intende utilizzare - non in esclusiva - TESECO per i servizi di raccolta, trasporto, e smaltimento dei Fanghi;
- c) TESECO effettuerà i servizi di raccolta, trasporto, smaltimento avvalendosi dei propri impianti e/o di impianti di terzi e di aziende di trasporto debitamente autorizzati;

Tutto ciò premesso, e considerando le premesse e gli Allegati parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito definito Contratto),

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto del Contratto

1.01 TESECO si impegna a prestare, alle condizioni e con le modalità di seguito definite, i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei Fanghi (di seguito Servizi).

1.02 TESECO, solo ed esclusivamente previo consenso scritto di BASELL e dopo l'esibizione delle autorizzazioni di legge, potrà affidare in subappalto ad imprese terze l'esecuzione dei Servizi.

DRAFT – REVISIONE LEGALE

Ordinazione Nr	4600005759	Foglio 3	Emessa il	01.07.2009
Modifica Nr		Foglio	Emessa il	

Art. 2 - Autorizzazioni e normativa in materia di rifiuti

2.01 TESECO dichiara e garantisce di essere dotata di tutte le autorizzazioni e le iscrizioni nei pertinenti pubblici registri, di possedere le più avanzate conoscenze tecniche, un'ideale organizzazione, attrezzature e mezzi finanziari adeguati, occorrenti per effettuare i Servizi e di avvalersi, per l'esecuzione degli stessi, di personale specializzato e qualificato;

2.02 TESECO, qualora si avvalesse per lo svolgimento dei Servizi di imprese terze, è tenuta a dichiarare e garantire che tali imprese terze siano in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente punto 2.01.

2.03 TESECO garantisce che i Servizi saranno effettuati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 22 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di eventuali ulteriori leggi e/o regolamenti nazionali e/o locali, e loro successive modifiche, che disciplinano la materia. TESECO garantisce, inoltre, la tenuta e la compilazione a norma di legge dei registri, dei formulari e di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 3 – Modalità di prestazione dei Servizi

3.01 I Fanghi saranno consegnati da BASELL a TESECO per la presa in carico da parte di quest'ultima, preliminare allo smaltimento, presso il reparto FXIV di BASELL.

3.02 I conferimenti dei Fanghi avverranno secondo un programma che TESECO ed il responsabile del reparto FXIV di BASELL s'impegnano a concordare ogni settimana con riferimento alla settimana successiva.

3.03 Il termine massimo di ritardo nel ritiro è fissato in 48 (quarantotto) ore rispetto al programma concordato, con le modalità previste nel precedente Art. 3.02. Superato tale limite, BASELL applicherà a TESECO una penalità pari a 50 (cinquanta) Euro per ogni ulteriore giorno di ritardo, salvo tuttavia il risarcimento degli ulteriori danni.

3.04 TESECO provvederà, prima dell'effettuazione dei Servizi, ad inviare al "Servizio HSE" di BASELL tutte le autorizzazioni, richieste dalla normativa vigente, nessuna esclusa, degli impianti finali e delle aziende di trasporto ed a fornire le informazioni necessarie alla compilazione dei documenti di accompagnamento.

Sarà cura del "Servizio HSE" di BASELL provvedere alla verifica e alla conservazione di tutte le autorizzazioni. BASELL non accetterà lo svolgimento dei Servizi ad opera di imprese terze non in regola con le autorizzazioni e le iscrizioni di legge.

3.05 I Fanghi saranno consegnati a cura di TESECO agli impianti finali con mezzi idonei ed autorizzati secondo la normativa vigente in materia.

DRAFT – REVISIONE LEGALE

Ordinazione Nr	4600005759	Foglio 4	Emessa il	01.07.2009
Modifica Nr		Foglio	Emessa il	

Il "Servizio HSE" di BASELL dovrà dichiarare specificatamente eventuali caratteristiche di pericolosità dei Fanghi al fine del trasporto, secondo la normativa vigente.

Art. 4 - Compensi

4.01 Il compenso dovuto da BASELL a TESECO quale corrispettivo per i Servizi è di Euro **132** (centotrenatadue/00), al netto dell'IVA di legge, per ogni tonnellata di Fanghi oggetto dei medesimi, trasporto con mezzo bilico vasca 720 €/viaggio, extra sosta oltre le due ore 50 €/ora.

Art. 5 – Fatturazione e pagamenti

5.01 TESECO, a fine mese, emetterà, per i compensi di cui al precedente articolo 4.01, fattura che invierà a BASELL entro il 10 (dieci) di ogni mese successivo all'effettuazione dei Servizi.

5.02 Entro fine mese, TESECO dovrà altresì consegnare all'Amministrazione di Stabilimento di BASELL i seguenti giustificativi, necessari per lo stanziamento dei costi di competenza, e che dovranno fare riferimento alla fattura emessa:

- le tabelle di smaltimento mensili indicanti le quantità smaltite;
- il numero identificativo dei formulari.

5.03 Le eventuali quantità da conguagliare saranno definite entro il mese successivo.

5.04 BASELL effettuerà il pagamento delle fatture di TESECO mediante bonifico bancario 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese.

Art. 6 – Cessione del credito

6.01 In applicazione delle procedure amministrative e finanziarie di BASELL, non sono ammesse le cessioni dei crediti derivanti dalle prestazioni di cui al presente Contratto.

6.02 A parziale deroga di quanto sopra riportato sono ammesse esclusivamente le cessioni di credito preventivamente e per iscritto autorizzate da BASELL.

Art.7 – Durata

7.01 Il presente Contratto entra in vigore il **01.01.2008** e resterà valido sino al **31.12.2008** rimanendo esclusa ogni possibilità di rinnovo tacito.

DRAFT – REVISIONE LEGALE

Ordinazione Nr	4600005759	Foglio	5	Emessa il	01.07.2009
Modifica Nr		Foglio		Emessa il	

Art. 8 – Recesso

8.01 BASELL si riserva il diritto, in qualsiasi momento, senza necessità di giustificazioni, di recedere dal Contratto, con preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni, indicante il giorno in cui il recesso ha effetto.

8.02 In deroga all'articolo 1671 del codice civile, BASELL, qualora si avvalga della facoltà attribuitale dal precedente articolo 8.01, sarà tenuta al solo pagamento a TESECO del corrispettivo relativo ai Servizi effettivamente svolti sino alla data in cui il recesso diverrà efficace, restando pertanto esclusi indennità, risarcimenti e/o rimborsi per qualsivoglia ragione e/o causa.

Art. 9 – Responsabilità

9.01 TESECO è responsabile nei confronti di BASELL della corretta esecuzione dei Servizi secondo i termini e le modalità pattuiti e nel completo rispetto delle normative vigenti in materia e, pertanto, provvederà, senza alcun aggravio di costi per BASELL, alle eventuali integrazioni o sostituzioni di servizi insufficienti o imperfetti, rimanendo tuttavia responsabile per le difformità ed i vizi della prestazione per il periodo previsto dalla Legge.

9.02 TESECO, nell'ipotesi di servizi subappaltati a terzi (come previsto dall'Art. 1.03), è responsabile della idonea scelta dei subappaltatori, che devono possedere le autorizzazioni di legge, e rimane comunque responsabile ai sensi dell'articolo 9.01 che precede.

9.03 Nell'esecuzione dei Servizi, TESECO si assume la responsabilità di ogni e qualsiasi infortunio subito da propri dipendenti e/o incaricati di imprese terze e di ogni danno cagionato a terzi, anche per fatto doloso o colposo di propri dipendenti e/o incaricati di imprese terze, impegnandosi a tal proposito a mantenere indenne e a manlevare BASELL da qualunque pretesa, richiesta o azione.

9.04 TESECO si impegna altresì a rispondere di tutte le sanzioni pecuniarie che BASELL fosse chiamata a pagare per il mancato rispetto della normativa vigente da parte di TESECO stessa e delle imprese terze, anche a mezzo di dipendenti e/o incaricati, nello svolgimento dei Servizi e/o per la mancanza e/o invalidità delle autorizzazioni e delle iscrizioni di cui all'articolo 2.

9.05 TESECO dichiara di aver ricevuto un campione di Fanghi da BASELL, di averlo analizzato, e di averne verificato la compatibilità con le prescrizioni delle autorizzazioni degli impianti di smaltimento e recupero.

DRAFT – REVISIONE LEGALE

Ordinazione Nr	4600005759	Foglio 6	Emessa il	01.07.2009
Modifica Nr		Foglio	Emessa il	

9.06 BASELL è tenuta esclusivamente ad assicurare che i Fanghi, consegnati per lo smaltimento a TESECO, corrispondano alle caratteristiche dichiarate nella scheda di caratterizzazione del rifiuto non essendo responsabile per la mancata idoneità allo smaltimento negli impianti di TESECO o di imprese terze.

Art. 10 – Assicurazioni

4.01 10.01 Le Parti provvederanno alle assicurazioni appropriate in funzione dei rispettivi rischi.

4.02 10.02 In particolare per quanto riguarda i danni a beni e la responsabilità civile verso terzi si conviene:

4.03 - danni a beni:

4.04 Ciascuna delle Parti provvederà a stipulare i relativi contratti di assicurazione contro i danni per i beni di rispettiva proprietà convenendo con gli assicuratori la rinuncia da parte di questi ultimi al diritto di surrogazione ex articolo 1916 del codice civile; ciascuna Parte terrà indenne l'altra da ogni e qualsiasi responsabilità per perdite e danni di cui sopra, ritenendosi soddisfatta dal risarcimento derivante dalla copertura assicurativa;

- **responsabilità civile verso terzi:**

4.05 premesso che le Parti sono responsabili a termini di legge di qualsiasi danno cagionato a terzi, fermo restando quanto previsto sopra per le coperture dei danni materiali diretti, le stesse s'impegnano a stipulare e mantenere in vigore un'assicurazione contro i rischi della responsabilità civile verso terzi, con clausola che preveda le parti stesse terze fra loro e per valori congrui.

10.03 TESECO s'impegna, inoltre, in relazione agli automezzi utilizzati per l'esecuzione dei servizi di smaltimento a garantire la copertura RC auto obbligatoria per un massimale previsto dalla normativa vigente in materia. Eventuali franchigie restano sempre a carico del responsabile del danno.

Art.11 – Osservanza di disposizioni e regolamenti interni

11.01 TESECO si impegna a rispettare e a far rispettare dalle persone che operano alle sue dipendenze o per suo incarico, tutti i regolamenti e le disposizioni emanati da BASELL e tutte le procedure dello Stabilimento Petrolchimico di Ferrara, di carattere generale e particolare come quelle relative alla sicurezza sul lavoro e viabilità interna che saranno tempestivamente consegnate a TESECO, fermo restando che i danni derivanti a persone o cose in conseguenza della mancata osservanza di tali regolamenti e disposizioni di carattere interno saranno a carico di TESECO.

Art. 12 – Forza maggiore

DRAFT – REVISIONE LEGALE

Ordinazione Nr	4600005759	Foglio 7	Emessa il	01.07.2009
Modifica Nr		Foglio	Emessa il	

12.01 Non saranno imputabili ad alcuna delle Parti inadempimenti, parziali o totali, agli obblighi posti a suo carico dal Contratto o dalla legge, qualora tali inadempienze derivino da causa al di fuori del controllo della Parte tenuta all'adempimento dei medesimi, come convenzionalmente stabilito dagli articoli 1256 e 1258 del codice civile, restando peraltro esclusi tutti i tipi di sciopero e di serrata. Ciascuna delle Parti avrà comunque l'obbligo di informare tempestivamente per telefono e per iscritto, anche a mezzo fax, l'altra Parte di qualunque evento di forza maggiore che ritardi o impedisca l'adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto, al fine di concordare di comune accordo le soluzioni più opportune, e di fare quanto ragionevolmente nelle proprie capacità per eliminare tale evento di forza maggiore nel più breve tempo possibile.

Art.13 - Cessione del Contratto

13.01 Nessuna delle Parti potrà cedere il Contratto a terzi senza preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

13.02 Ai fini di questa disposizione non è considerata "terza" qualsiasi società controllante/controllata da BASELL e da intendersi per tale:

1. ogni società direttamente o indirettamente controllata da BASELL o che ne ha il controllo diretto o indiretto;
2. che si trova con una delle PARTI sotto il comune controllo diretto o indiretto di un'altra società, essendo inteso che ai fini della presente definizione si intende per controllo solo quello definito dall'articolo 2359, 1° comma, n. 1, del codice civile.

Art.14 – Conservazione del Contratto

14.01 L'invalidità e/o inefficacia di singole clausole del Contratto non determineranno l'invalidità e/o inefficacia dell'intero Contratto. Le Parti s'impegnano a sostituire immediatamente le eventuali clausole invalide e/o inefficaci con altre clausole valide e/o efficaci che abbiano un contenuto il più possibile vicino a quello delle clausole dichiarate invalide e/o inefficaci.

Art.15 – Modifiche

15.01 Qualsiasi modifica del Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta dai rappresentanti delle Parti.

Art.16 – Comunicazioni

DRAFT – REVISIONE LEGALE

Ordinazione Nr	4600005759	Foglio 8	Emessa il	01.07.2009
Modifica Nr		Foglio	Emessa il	

16.01 Tutte le comunicazioni fra TESECO e BASELL inerenti il presente Contratto dovranno essere effettuate per iscritto.

Le comunicazioni andranno indirizzate a:

BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.r.l.

Stabilimento di Ferrara

P.le Donegani, 12

44100 FERRARA

c.a: Crisci Gianmario

TESECO S.P.A

Via Monasterio, 4

56121 PISA

c.a: Papucci Stefano

16.02 Eventuali modifiche degli indirizzi dovranno essere notificate a mezzo di comunicazione scritta all'altra Parte.

16.03 Le Parti si impegnano a nominare un "delegato - Contratto" che rappresenterà la Parte per tutte le attività di gestione della relazione e del Contratto in essere.

Art.17 – Tutela della riservatezza e della segretezza

17.01 TESECO e BASELL si impegnano a mantenere la più stretta riservatezza, confidenzialità e segretezza su tutte le informazioni e conoscenze reciprocamente scambiate o acquisite in connessione con l'esecuzione dei Servizi e si impegnano affinché tali impegni siano osservati anche dalle persone che operano alle loro dipendenze o per loro incarico.

Tali impegni permarranno, per un periodo di 5 (cinque) anni, anche dopo la cessazione del Contratto per qualsiasi causa.

17.02 Gli impegni in questione non si applicano o si considerano cessati, a seconda dei casi, per quanto attiene a:

- informazioni e conoscenze già precedentemente in possesso del soggetto interessato e a lui liberamente disponibili;

DRAFT – REVISIONE LEGALE

Ordinazione Nr	4600005759	Foglio 9	Emessa il	01.07.2009
Modifica Nr		Foglio	Emessa il	

- informazioni e conoscenze già di dominio pubblico o divenute tali senza colpa da parte del soggetto tenuto agli obblighi di tutela qui stabiliti;
- informazioni e conoscenze che il soggetto gravato degli obblighi di tutela qui stabiliti abbia ricevuto da terzi che ne possono legittimamente disporre, senza vincoli di segretezza;
- informazioni e conoscenze la cui rivelazione sia prescritta in virtù di norme di carattere pubblico o di disposizioni di autorità entro gli stretti limiti di tali prescrizioni.

17.03 TESECO avrà la possibilità di avvalersi di consulenti per lo studio delle modalità di recupero dei fanghi di Basell, alternative allo smaltimento, ed avrà a tal fine diritto di comunicare a questi consulenti ogni informazione utile e necessaria allo studio suddetto.

Art.18 – Controversie

18.01 Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al Contratto, non risolte in via amichevole fra le Parti, saranno di esclusiva competenza del Foro di Milano, con espressa esclusione di ogni altro foro concorrente o facoltativo.

Art. 19 – Responsabilità amministrativa

19.01 Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s'impegnano a rispettarne i contenuti ed i principi ispiratori.

19.02 La Committente dichiara di avere adottato il proprio documento "Principi del Modello 231" e di averne consegnato copia all'Appaltatore, il quale s'impegna a rispettarne i principi di riferimento.

19.03 L'Appaltatore avrà la facoltà di segnalare all'Organismo di Vigilanza nominato dal Committente eventuali violazioni dei principi contenuti nel modello 231, secondo le modalità ivi indicate.

19.04 In caso di grave inadempimento dell'Appaltatore alle pattuizioni contenute nella presente clausola, il Committente avrà la facoltà di risolvere il Contratto.

Art.20 –Miscellanea

20.01 Il Contratto è firmato in due esemplari, ognuno dei quali da considerarsi un originale, uno per TESECO ed uno per BASELL.

20.02 Per quanto non previsto dal Contratto si rinvia alla disciplina codicistica ed alle altre norme di legge.

DRAFT – REVISIONE LEGALE

Ordinazione Nr **4600005759** Foglio 10 Emessa il **01.07.2009**
Modifica Nr Foglio Emessa il

20.03 Il Contratto sarà registrato solo in caso d'uso con spese a carico della Parte richiedente la registrazione.

20.04 Il presente Contratto annulla e sostituisce ogni altra intesa o accordo intercorsi tra le Parti sulla materia qui regolata.

20.05 L'importo presunto del Contratto è di **80.000** (ottantamila) Euro. Tale importo è da ritenersi indicativo e non vincolante.

La presente ordinazione si intende integralmente regolata dai sotto elencati Atti che Voi dichiarate di conoscere pienamente, per averne ricevuto copia prima della data odierna, e di accettare in ogni loro parte:

- Capitolato Generale d'Appalto, registrato a Milano, Atti Privati, il 17 Novembre 1998 al n° 018787 serie 3/A.
- Procedura di sicurezza Basell

Ci restituirete, entro 10 giorni dal suo ricevimento, l'acclusa copia della lettera di accettazione debitamente firmata in ogni pagina.

In particolare dichiarate di avere attentamente letto e di approvare ai sensi degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, le clausole del Capitolato Generale d'Appalto registrato a Milano, Atti Privati, il 17 Novembre 1998 al n. 018787 serie 3A.

- art. 4 Subappalti;
- art. 5 Responsabilità dell'Appaltatore;
- art. 6.3 Direttore Lavori;
- art. 7 Progetto;
- art. 8 Condizioni locali;
- art. 9.7 Inadempimento del Piano organizzativo;
- art. 9.8 Personale dell'Appaltatore
- art. 11 Oneri dell'Appaltatore
- art. 11.2 Osservanza leggi;
- art. 11.3 Assicurazioni;
- art. 11.4 Responsabilità Appaltatore;
- art. 14 Brevetti; Marchi; Licenze e Tutela know-how
- art. 15 Contenuto del Contratto d'Appalto;
- art. 16 Obblighi del Committente;
- art. 17 Obblighi del Appaltatore;
- art. 17.1 Obblighi relativi all'attuazione delle misure di sicurezza;
- art. 17.2 Obblighi di comunicazione al Committente;
- art. 17.3 Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione;
- art. 17.4 Trattamento e tutela dei lavoratori;
- art. 18 Poteri di ispezione e controllo del Committente;
- art. 19 Servizio di pronto soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione dei lavoratori;
- art. 20 Subappalti;
- art. 21 Inadempienze in materia di sicurezza nel lavoro;
- art. 22 Difesa ambientale;
- art. 23 Variazioni alle opere;
- art. 26 Accettazione dei materiali;
- art. 27 Tempo di esecuzione dei lavori;
- art. 27.3 Sospensione dei lavori;

DRAFT – REVISIONE LEGALE

Ordinazione	Nr 4600005759	Foglio 11	Emessa il 01.07.2009
Modifica	Nr	Foglio	Emessa il

- art. 27.4 Ultimazione dei lavori;
- art. 27.5 Penalità;
- art. 28 Contabilizzazione dei lavori;
- art. 28.1 Norme di misurazione;
- art. 28.2 Documenti di cantiere e della contabilità lavori;
- art. 28.3 Riserve;
- art. 29 Prezzi contrattuali;
- art. 30 Revisione prezzi;
- art. 31 Formazione nuovi prezzi;
- art. 34 Cessione dei crediti;
- art. 36 Collaudi e garanzie;
- art. 36.3 Prove, collaudi e documentazioni prescritte da norme di legge;
- art. 36.4 Collaudo;
- art. 36.5 Oneri conseguenti ed accertamenti e collaudi;
- art. 36.6 Risoluzione Contratto in caso di esito sfavorevole dei collaudi e/o accertamenti;
- art. 36.7 Periodo di garanzia;
- art. 40 Controversie e Foro competente;
- art. 42 Recesso del Committente;
- art. 43 Clausola risolutiva espressa.

E' Vostra specifica responsabilità richiedere e farVi consegnare dai nostri Delegati Lavori di sito tutte le norme vigenti in Stabilimento riguardanti i rapporti con le imprese in materia di SICUREZZA SUL LAVORO.

Letto, approvato e sottoscritto in Ferrara il 01.07.2009

Basell Poliolefine Italia S.r.l.

Teseco S.p.A.

Le PARTI, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 del codice civile, dichiarano conoscere e di approvare specificatamente le seguenti clausole: : 1 (Oggetto del Contratto), 2 (Autorizzazioni e normativa in materia di rifiuti), 3 (Modalità di prestazione dei Servizi), 6 (Cessione del credito), 8 (Recesso), 9 (Responsabilità e garanzie), 10 (Assicurazioni), 11 (Osservanza di disposizioni e regolamenti interni), 12 (Forza maggiore), 13 (Cessione del Contratto), 17 (Tutela della riservatezza e della segretezza), 18 (Controversie), 19 (Responsabilità amministrativa)

Basell Poliolefine Italia S.r.l.

Teseco S.p.A.

DRAFT – REVISIONE LEGALE

Ordinazione Nr **4600005759** Foglio 12 Emessa il **01.07.2009**
Modifica Nr Foglio Emessa il

Allegato 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. Accettazione delle condizioni di acquisto e relative modifiche

La "Lettera di Accettazione" dovrà essere restituita debitamente firmata dal Fornitore quando accompagni il presente ordine.

In ogni caso il Fornitore segnalerà immediatamente e per iscritto ogni eventuale divergenza sul testo dell'ordine o dei suoi allegati o dei documenti e moduli in esso richiamati.

Ogni modifica o deroga alle condizioni del presente ordine ed alle condizioni generali qui esposte, anche se approvata in via preliminare, sarà contrattualmente valida soltanto se confermata per iscritto da regolare modifica d'ordine.

2. Riferimenti

Tutte le comunicazioni ed i documenti relativi alla presente fornitura saranno accettati dall'Acquirente soltanto se riporteranno le seguenti indicazioni: Unità di destinazione, numero, sigla e data dell'ordine; quando la comunicazione od il documento riguardano soltanto una parte del materiale ordinato, dovrà essere citato anche il numero di posizione in ordine del materiale relativo.

3. Controlli presso il Fornitore

L'Acquirente avrà la facoltà di far visitare da propri incaricati, senza alcun preavviso, le officine del Fornitore e dei subfornitori nel corso della fornitura per la verifica del suo regolare svolgimento e da ciò non deriverà all'Acquirente alcuna responsabilità o addebito.

4. Termini di consegna

Le consegne dovranno essere effettuate nei termini indicati sul presente ordine.

Qualora si verificassero ritardi non dovuti a cause riconosciute di forza maggiore oppure qualora queste ultime non venissero immediatamente comunicate e provate, l'Acquirente avrà facoltà di provvedere all'approvvigionamento in altro modo, annullando il presente ordine o la parte di esso interessata dal ritardo, con ulteriore riserva per i danni conseguenti.

5. Bolle di consegna – Imballi – Pesi riconosciuti

Tutte le merci dovranno essere sempre accompagnate da bolle di consegna in doppia copia; tali bolle saranno considerate essenziali per il perfezionamento del presente ordine di acquisto.

Ogni bolla di consegna si riferirà alle merci di un solo ordine, dovrà portare tutti i riferimenti indicati nella clausola 2 nonché, quando indicati in ordine, i numeri di matricola, le sigle di unificazione e le definizioni merceologiche tratte dall'ordine stesso.

In caso di consegna parziale, dovrà essere indicato se trattata di consegna a saldo oppure in conto; in caso di sostituzione di scarti o di restituzione per eccedenza di materiali ricevuti dal Fornitore in conto lavorazione e simili, tali circostanze dovranno essere citate con gli estremi del documento originario dell'Acquirente.

Le consegne, per le quali non vengono osservate le suddette norme, potranno essere rifiutate dall'Unità di destinazione.

L'imballo dovrà essere appropriato al materiale fornito e al mezzo di trasporto previsto; conseguentemente tutti i danni per difetti di imballaggio saranno a carico del Fornitore, anche se la resa del materiale fosse convenuta franco partenza.

L'Acquirente riconoscerà soltanto i pesi accertati dalle Ferrovie dello Stato o, in mancanza, da una pesa pubblica o, in mancanza, dalla pesa dell'Unità di destinazione.

6. Accettazione e collaudo della fornitura da parte dell'Unità di destinazione

Il Fornitore dichiara che, indipendentemente da qualsiasi benessere o controllo preliminare da parte dell'Acquirente nel corso della fornitura, i materiali consegnati sono esenti da vizi palesi od occulti di origine o di fabbricazione e sono in tutto conformi a quanto prescritto nel presente ordine.

Per tutti gli ordini indistintamente, l'Unità di destinazione avrà la facoltà di verificare tale dichiarazione con ogni mezzo e prova entro un anno dal ricevimento, come da Articolo 1495 del Codice Civile Italiano.

In particolare, per gli ordini che prevedano esplicitamente prove di collaudo presso l'Unità stessa, l'accettazione della fornitura sarà inoltre subordinata a tale collaudo o, in mancanza di esso per cause non imputabili al Fornitore, alla scadenza di 6 mesi dal ricevimento.

7. Garanzia di buon funzionamento

Quando nell'apposita casella "Garanzia" sul diritto di questo foglio è indicato in mesi il periodo di garanzia e quindi è richiamata la presente clausola 7, il Fornitore garantisce che i materiali conserveranno, per tutto il periodo indicato, le caratteristiche tecniche richieste in ordine e ne garantisce comunque il buon funzionamento in esercizio.

Il periodo in mesi indicato nella casella "Garanzia" avrà decorrenza dall'entrata in esercizio del materiale fornito ma comunque non oltre 6 mesi dal ricevimento.

La presente clausola non si applica se la citata casella "Garanzia" è in bianco.

8. Eccedenze – Scarti – Sostituzioni – Modifiche - Riparazioni

Tutte le spese per restituzioni, sostituzioni, modifiche o riparazioni che si rendessero necessarie a seguito dell'applicazione della clausola 6 e, quando richiamata, della clausola 7, durante i periodi ivi indicati, saranno a carico del Fornitore, salvi i diritti dell'Acquirente per eventuali danni imputabili al Fornitore stesso.

La garanzia si rinnoverà automaticamente per lo stesso periodo per tutte le parti sostituite, riparate o comunque modificate, a partire dalla data della rimessa in funzione.

9. Invariabilità prezzi

I prezzi stabiliti per la presente fornitura si intendono fissi ed invariabili, se non altrimenti pattuito e specificato nel testo del presente ordine.

10. Fatture e pagamento

Le fatture originali dovranno essere accompagnate da 2 copie per uso amministrativo e saranno intestate ed indirizzate come indicato nel presente ordine.

Ogni fattura dovrà riferirsi ad un solo ordine, portare tutte le indicazioni di cui alla clausola 2, fare riferimento alle bolle di consegna di cui alla clausola 5 ed indicare nella stessa successione i materiali ivi elencati; in caso di consegna parziale, nella fattura dovrà essere indicato se la consegna è in conto od a saldo.

Le fatture, che non saranno conformi alla presente clausola, potranno essere respinte e tutte le spese per l'eventuale rifacimento saranno a carico del Fornitore.

Si conviene che, agli effetti del pagamento di quelle fatture che perverranno oltre il decimo giorno successivo a quella della spedizione della merce, per data della fattura varrà quella del timbro di arrivo presso l'Ufficio destinatario.

Il modo e i termini di pagamento saranno sempre quelli indicati nel presente ordine ed in nessun caso saranno accettati tratte o addebiti di interessi non preventivamente concordati, anche se previsti dalle condizioni di vendita del Fornitore.

11. Autorità giudiziaria competente

Tutte le controversie dipendenti dal presente ordine o comunque connesse saranno sottoposte alla legislazione italiana

DRAFT – REVISIONE LEGALE

Ordinazione Nr **4600005758** Foglio 1 Emessa il **01.05.2009**
Modifica Nr Foglio Emessa il

BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.r.l. – Ferrara

alla quale dovranno essere intestate le fatture da inviare in originale e 2 copie al seguente indirizzo:

**Att.ne Contabilità Fornitori
P.le Donegani 12 44100 – FERRARA**

Spett/le

TESECO SPA

Via C.L. Ragghianti 12,
56121 Ospedaletto (PI)

Destinazione
Vedi Testo

Pagamento
Vedi Testo

Per lavori
Vedi Testo

Ns. riferimenti
**Gianmario Crisci
Sartacci Rita**

Vs. riferimenti
Sig.

Contratto per la prestazione di Servizi di gestione, raccolta, trasporto, smaltimento e recupero di rifiuti

DRAFT – REVISIONE LEGALE

Ordinazione Nr	4600005758	Foglio 2	Emessa il	01.05.2009
Modifica Nr		Foglio	Emessa il	

BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.r.l con sede legale in Milano, via Pergolesi, 25, Codice Fiscale e Partita IVA n. 11531310156, qui di seguito denominata "BASELL", da una parte;

e

TESECO Spa con sede legale in XXXXXXX, Codice Fiscale e Partita IVA XXXXXXXXXXXX qui di seguito denominata "TESECO", dall'altra parte;

(di seguito anche denominate collettivamente Parti ed ognuna singolarmente Parte).

PREMESSO CHE:

- a) Dall'attività di BASELL nello stabilimento di Ferrara, (di seguito Stabilimento) deriva la produzione di rifiuti speciali, rifiuti pericolosi, rifiuti non pericolosi, rifiuti assimilabili agli urbani (di seguito congiuntamente definiti Rifiuti);
- b) TESECO possiede la qualifica di "gestore dei rifiuti" ai sensi delle normative vigenti ed è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- c) BASELL intende utilizzare - non in esclusiva – TESECO per tutte le fasi di gestione dei Rifiuti (di seguito "Gestione"), vale a dire, raccolta, trasporto, smaltimento, recupero e controllo di tali operazioni (di seguito congiuntamente i "Servizi" e disgiuntamente il "Servizio") e per la ricerca delle più opportune soluzioni applicabili ai predetti Servizi ed alla Gestione; TESECO effettuerà i Servizi direttamente o avvalendosi di società terze specializzate e qualificate nella Gestione e in possesso di regolari autorizzazioni per il Servizio subappaltato ai sensi della normativa vigente per tutta la durata di esecuzione del presente contratto;
- d) Al presente Contratto si applicano altresì le Condizioni Generali di Acquisto di Basell che, allegate, formano parte integrante e sostanziale del Contratto ove non confliggenti con le previsioni dello stesso;

Tutto ciò premesso, e considerando le premesse e gli Allegati parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito definito Contratto),

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

DRAFT – REVISIONE LEGALE

Ordinazione Nr	4600005758	Foglio 3	Emessa il	01.05.2009
Modifica Nr		Foglio	Emessa il	

Art. 1 – Oggetto del Contratto

- 1.01. TESECO si impegna a prestare, alle condizioni e con le modalità di seguito definite, i Servizi in relazione ai Rifiuti, la cui tipologia e classificazione è specificata nell'Allegato 1 del Contratto;
- 1.02. TESECO dichiara e garantisce di essere dotata di tutte le autorizzazioni e le iscrizioni nei pertinenti pubblici registri, di possedere le più avanzate conoscenze tecniche, un'ideale organizzazione, attrezzature e mezzi finanziari adeguati, occorrenti per effettuare i Servizi e di avvalersi, per l'esecuzione degli stessi, di personale specializzato, qualificato ed adeguatamente formato;
- 1.03. TESECO garantisce che i Servizi saranno effettuati nel rispetto del **D.Lgs. 152/2006** e successive modifiche ed integrazioni, nonché di eventuali ulteriori leggi e/o regolamenti nazionali e/o locali e loro successive modifiche che disciplinano la materia.

Art. 2 – Modalità di prestazione dei Servizi

2.01 Nella prestazione dei Servizi TESECO si avvarrà di personale qualificato ed adeguatamente istruito, garantendo fin d'ora di possedere le necessarie conoscenze tecniche ed organizzative, e, qualora affidasse in subappalto uno o più dei Servizi a imprese terze, si avvarrà di imprese qualificate ed in possesso di tutte le autorizzazioni di legge.

2.02 TESECO provvederà, prima dell'effettuazione dei Servizi, ad inviare al "Servizio HSE" di BASELL tutte le autorizzazioni, richieste dalla normativa vigente, nessuna esclusa, degli impianti finali e delle aziende di trasporto ed a fornire le informazioni necessarie alla compilazione dei documenti di accompagnamento. Basell verificata la documentazione si riserva la facoltà di accettare la società specializzata di destinazione finale ed il trasportatore.

Sarà cura del "Servizio HSE" di BASELL provvedere alla verifica e alla conservazione di tutte le autorizzazioni. BASELL non accetterà lo svolgimento dei Servizi ad opera di imprese terze non in regola con le autorizzazioni e le iscrizioni di legge.

2.03 Previa la verifica di cui al punto 2.02 i Rifiuti di cui all'Allegato 1 saranno trasportati e consegnati a cura di TESECO agli impianti finali con mezzi idonei ed autorizzati secondo la normativa vigente in materia. Il "Servizio HSE" di BASELL dovrà dichiarare specificatamente eventuali caratteristiche di pericolosità dei Rifiuti ai fini del trasporto, secondo la normativa vigente.

TESECO si impegna a consegnare a Basell il formulario rifiuti debitamente compilato e firmato dal trasportatore e dal destinatario finale dei Rifiuti.

DRAFT – REVISIONE LEGALE

Ordinazione Nr	4600005758	Foglio 4	Emessa il	01.05.2009
Modifica Nr		Foglio	Emessa il	

Nel caso di invio dei rifiuti a stoccaggio o deposito preliminare, Basell si riserva la facoltà di richiedere la documentazione attestante la destinazione finale del Rifiuto ed il suo avvenuto e corretto smaltimento.

2.04 TESECO si impegna a richiedere il preventivo consenso di BASELL prima di affidare in subappalto a terzi i Servizi affidatigli in base al Contratto, esibendo le previste autorizzazioni.

2.05 Qualora le specifiche dei Rifiuti previsti nell' Allegato 1 del Contratto, anche in relazione a variazioni delle normative, facessero ravvisare la possibilità di soluzioni di smaltimento o di recupero diverse da quelle attualmente proposte e/o di oneri differenti da quelli concordati nel Contratto, le Parti si impegnano a ricercare congiuntamente le soluzioni più opportune e a modificare l'Allegato 1 del Contratto.

2.06 Nel caso si verificasse l'esigenza di BASELL di smaltire o di recuperare una nuova tipologia di rifiuto, sarà cura di TESECO analizzare il rifiuto e omologarlo entro 15 giorni dalla richiesta scritta e dal ricevimento del campione da parte di BASELL.

2.07 Allo scopo di ottimizzare lo smaltimento dei Rifiuti sia dal punto di vista tecnico che economico (p. es. individuazione di eventuali flussi potenzialmente destinabili al riutilizzo) le Parti concordano di riunirsi periodicamente (almeno 2 volte/anno) onde esaminare le situazioni correnti e le prospettive per il futuro e si impegnano a formalizzare le proposte di miglioramento delle soluzioni identificate tra le Parti in termini di:

- area di intervento e competenze necessarie per realizzare l'iniziativa;
- descrizione e tempistica dell'intervento.

Art. 3 - Compensi

3.01 I compensi dovuti da BASELL ad TESECO quale corrispettivo per i Servizi sono riportati, al netto dell'IVA di legge, nell'Allegato 1 al Contratto.

3.02 Per eventuali Rifiuti recuperati destinati alla vendita, BASELL emetterà fattura ad TESECO e riconoscerà i corrispondenti corrispettivi tramite compensazione con i pagamenti delle fatture passive.

3.03 Qualora si verificasse l'esigenza di BASELL di smaltimento o di recupero di un nuovo rifiuto come previsto al punto 2.07, le Parti concorderanno le modalità di smaltimento o di recupero e il prezzo.

Art. 4 – Fatturazione e pagamenti

4.01 TESECO emetterà mensilmente, entro il 20 del mese successivo all'effettuazione dei Servizi, le Fatture per i Compensi di cui al precedente Art. 3.01.

DRAFT – REVISIONE LEGALE

Ordinazione Nr	4600005758	Foglio 5	Emessa il	01.05.2009
Modifica Nr		Foglio	Emessa il	

4.02 Entro i 15 giorni successivi al mese in cui si effettuano i Servizi, TESECO dovrà altresì consegnare all'Amministrazione di Stabilimento di BASELL i seguenti giustificativi:

- a) le tabelle di smaltimento mensili indicanti le quantità di Rifiuti smaltite o recuperate;
- b) copia dei formulari;
- c) la dichiarazione scritta attestante la quantità dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani raccolti presso lo Stabilimento ed avviati al recupero nel mese;
- d) il numero identificativo dei formulari.

4.03 Le eventuali quantità da conguagliare saranno definite entro il mese successivo.

4.04 BASELL effettuerà il pagamento delle Fatture di TESECO mediante bonifico bancario 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese.

4.05 BASELL avrà la facoltà di sospendere i pagamenti ove ravvisi gravi inadempimenti di TESECO nell'esecuzione dei Servizi.

Art. 5 – Cessione del credito

5.01 In applicazione delle procedure amministrative e finanziarie di BASELL, non sono ammesse le cessioni dei crediti derivanti dalle prestazioni di cui al presente Contratto.

5.02 A parziale deroga di quanto sopra riportato sono ammesse esclusivamente le cessioni di credito preventivamente e per iscritto autorizzate da BASELL.

Art. 6 – Forza maggiore

Non saranno imputabili ad alcuna delle Parti inadempimenti, parziali o totali, agli obblighi posti a suo carico dal Contratto o dalla legge, qualora tali inadempienze derivino da qualsiasi causa al di fuori del ragionevole controllo delle Parti, come convenzionalmente stabilito dagli Art. 1256 e 1258 c.c., fatta esclusione per gli scioperi di carattere esclusivamente settoriale o aziendale. . Ciascuna delle Parti avrà comunque l'obbligo di informare tempestivamente per telefono e per iscritto, anche a mezzo fax, l'altra Parte di qualunque evento di forza maggiore che ritardi o impedisca l'adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto, al fine di concordare di comune accordo le soluzioni più opportune, e di fare quanto ragionevolmente nelle proprie capacità per eliminare tale evento di forza maggiore nel più breve tempo possibile.

DRAFT – REVISIONE LEGALE

Ordinazione Nr	4600005758	Foglio 6	Emessa il	01.05.2009
Modifica Nr		Foglio	Emessa il	

Art. 7 – Durata del Contratto

Il Contratto entra in vigore il **01.05.2009** e resterà valido sino al **30.04.2010** rimanendo esclusa ogni possibilità di rinnovo tacito.

Art. 8 – Recesso dal Contratto da parte di BASELL

8.01 BASELL si riserva il diritto, in qualsiasi momento, senza necessità di giustificazioni, di recedere dal Contratto, con preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni, indicante il giorno in cui il recesso ha effetto.

8.02 In deroga all'articolo 1671 c.c., qualora BASELL si avvalga della facoltà attribuitale dal precedente articolo 8.01, essa sarà tenuta al solo pagamento a TESECO del corrispettivo relativo ai Servizi effettivamente svolti sino alla data in cui il recesso diverrà efficace, restando pertanto esclusi indennità, risarcimenti e/o rimborsi per qualsivoglia ragione e/o causa.

Art. 9 - Cessione del Contratto

TESECO non potrà cedere il Contratto a terzi senza preventivo consenso scritto di BASELL.

Art. 10 – Conservazione del Contratto

L'invalidità e/o inefficacia di singole clausole del Contratto non determineranno l'invalidità e/o inefficacia dell'intero Contratto. Le Parti si impegnano a sostituire immediatamente le eventuali clausole invalide e/o inefficaci con altre clausole valide e/o efficaci che abbiano un contenuto il più possibile vicino a quello delle clausole dichiarate invalide e/o inefficaci.

Art. 11 – Modifiche

Qualsiasi modifica del Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta dai rappresentanti delle Parti.

Art. 12 – Osservanza di disposizioni e regolamenti interni

TESECO si impegna a rispettare e a far rispettare dalle persone che operano alle sue dipendenze o per suo incarico, tutti i regolamenti e le disposizioni emanati da BASELL e tutte le procedure dello Stabilimento Petrolchimico di Ferrara, di carattere generale e particolare come quelle relative alla sicurezza sul lavoro e viabilità interna che saranno tempestivamente consegnate a TESECO, fermo restando che i danni derivanti

DRAFT – REVISIONE LEGALE

Ordinazione Nr	4600005758	Foglio 7	Emessa il	01.05.2009
Modifica Nr		Foglio	Emessa il	

a persone o cose in conseguenza della mancata osservanza di tali regolamenti e disposizioni di carattere interno saranno a carico di TESECO

Art. 13 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra TESECO e BASELL previste nel Contratto dovranno essere fatte per iscritto.

Le comunicazioni andranno indirizzate a :

BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.r.l.
Stabilimento di Ferrara
c.a.: Sig. Crisci
P.le Donegani, 12
44100 FERRARA

TESECO
Sig Papucci
Via C.L. Ragghianti 12,
56121 Ospedaletto (PI)

13.01 Eventuali modifiche degli indirizzi dovranno essere notificate a mezzo di comunicazione scritta all'altra Parte.

13.02 Le Parti si impegnano a nominare un "delegato - Contratto" che rappresenterà la Parte per tutte le attività di gestione della relazione e del Contratto in essere.

Art. 14 – Tutela della riservatezza e della segretezza

14.01 TESECO e BASELL si impegnano a mantenere la più stretta riservatezza su tutte le informazioni e conoscenze reciprocamente scambiate o acquisite in connessione con l'esecuzione dei Servizi e si impegnano affinché tali impegni siano osservati anche dalle persone che operano alle loro dipendenze o per loro incarico. Tali impegni permarranno, per un periodo di 5 (cinque) anni, anche dopo la cessazione del Contratto per qualsiasi causa.

14.02 Gli impegni in questione non si applicano o si considerano cessati, a seconda dei casi, per quanto attiene a:

DRAFT – REVISIONE LEGALE

Ordinazione Nr	4600005758	Foglio 8	Emessa il	01.05.2009
Modifica Nr		Foglio	Emessa il	

- informazioni e conoscenze già precedentemente in possesso del soggetto interessato e a lui liberamente disponibili;
- informazioni e conoscenze già di dominio pubblico o divenute tali senza colpa da parte del soggetto tenuto agli obblighi di tutela qui stabiliti;
- informazioni e conoscenze che il soggetto gravato degli obblighi di tutela qui stabiliti abbia ricevuto da terzi che ne possono legittimamente disporre, senza vincoli di segretezza;
- informazioni e conoscenze la cui rivelazione sia prescritta in virtù di norme di carattere pubblico o di disposizioni di autorità entro gli stretti limiti di tali prescrizioni.

Art. 15 – Responsabilità di TESECO

15.01 TESECO è responsabile nei confronti di BASELL della corretta esecuzione dei Servizi secondo i termini e le modalità pattuiti e nel completo rispetto delle normative vigenti in materia e, pertanto, provvederà, senza alcun aggravio di costi per BASELL, alle eventuali integrazioni o sostituzioni di Servizi insufficienti o imperfetti, rimanendo tuttavia responsabile per le difformità ed i vizi della prestazione per il periodo previsto dalla Legge.

15.02 TESECO, nell'ipotesi di servizi subappaltati a terzi è responsabile della idonea scelta dei subappaltatori, che devono possedere le autorizzazioni di legge, e rimane comunque responsabile nei confronti di Basell ai sensi dell'articolo 15.01 che precede e per tutta l'opera prestata dai suoi subappaltatori.

15.03 Nell'esecuzione dei Servizi, TESECO si assume la responsabilità di ogni e qualsiasi infortunio subito da propri dipendenti e/o incaricati di imprese terze e di ogni danno cagionato a terzi, anche per fatto doloso o colposo di propri dipendenti e/o incaricati di imprese terze, impegnandosi a tal proposito a mantenere indenne e a manlevare BASELL da qualunque pretesa, richiesta o azione.

15.04 TESECO si impegna altresì a rispondere di tutte le sanzioni pecuniarie che BASELL fosse chiamata a pagare per il mancato rispetto della normativa vigente da parte di TESECO stessa e delle imprese terze, anche a mezzo di dipendenti e/o incaricati, nello svolgimento dei Servizi e/o per la mancanza e/o invalidità delle autorizzazioni e delle iscrizioni.

Art. 16 – Clausola risolutiva espressa

DRAFT – REVISIONE LEGALE

Ordinazione Nr	4600005758	Foglio 9	Emessa il	01.05.2009
Modifica Nr		Foglio	Emessa il	

Basell avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto, con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del cod. civ., a mezzo di lettera raccomandata AR qualora TESECO:

- 1) perda l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e/o le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente per l'esecuzione dei Servizi;
- 2) si avvalga di imprese subappaltatrici prive delle necessarie iscrizioni e autorizzazioni o, comunque, violi le limitazioni al subbalto previste all'art. 2.04 del Contratto;
- 3) violi le normative applicabili all'esecuzione dei Servizi;
- 4) violi l'art. 12 del Contratto;
- 5) violi l'art. 14 del Contratto;
- 6) violi l'art. 15 del Contratto.

Art. 17 – Assicurazioni

17.01 Le Parti provvederanno alle assicurazioni appropriate in funzione dei rispettivi rischi.

In particolare per quanto riguarda i danni a beni e la responsabilità civile verso terzi si conviene:

- danni a beni:

Ciascuna delle Parti provvederà a stipulare i relativi contratti di assicurazione contro i danni per i beni di rispettiva proprietà convenendo con gli assicuratori la rinuncia da parte di questi ultimi al diritto di surrogazione ex Art. 1916 c.c.; ciascuna Parte terrà indenne l'altra da ogni e qualsiasi responsabilità per perdite e danni di cui sopra, ritenendosi soddisfatta dal risarcimento derivante dalla copertura assicurativa;

- responsabilità civile verso terzi:

Premesso che le Parti sono responsabili a termini di legge di qualsiasi danno cagionato a terzi, fermo restando quanto previsto sopra per le coperture dei danni materiali diretti, le stesse s'impegnano a stipulare e mantenere in vigore un'assicurazione contro i rischi della responsabilità civile verso terzi, con clausola che preveda le parti stesse terze fra loro e per valori congrui.

17.02 TESECO si impegna inoltre, in relazione agli automezzi utilizzati per l'esecuzione dei Servizi a garantire la copertura RC auto obbligatoria per un massimale previsto dalla normativa vigente in materia. Eventuali franchigie restano sempre a carico del responsabile del danno.

DRAFT – REVISIONE LEGALE

Ordinazione Nr	4600005758	Foglio 10	Emessa il	01.05.2009
Modifica Nr		Foglio	Emessa il	

Art. 18 – Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al Contratto, non risolte in via amichevole fra le Parti, saranno di esclusiva competenza del Foro di Milano, con espressa esclusione di ogni altro foro concorrente o facoltativo.

Art. 19 – Responsabilità amministrativa

19.01 Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s'impegnano a rispettarne i contenuti ed i principi ispiratori.

19.02 La Committente dichiara di avere adottato il proprio documento "Principi del Modello 231" e di averne consegnato copia all'Appaltatore, il quale s'impegna a rispettarne i principi di riferimento.

19.03 L'Appaltatore avrà la facoltà di segnalare all'Organismo di Vigilanza nominato dal Committente eventuali violazioni dei principi contenuti nel modello 231, secondo le modalità ivi indicate.

19.04 In caso di grave inadempimento dell'Appaltatore alle pattuizioni contenute nella presente clausola, il Committente avrà la facoltà di risolvere il Contratto.

Art. 20 – Varie

20.01 Il Contratto è firmato in due esemplari, ognuno dei quali da considerarsi un originale, uno per TESECO e uno per BASELL.

20.02 Per quanto non previsto dal Contratto si rinvia alla disciplina codicistica e alle altre norme di legge.

20.03 Il Contratto sarà registrato solo in caso d'uso con spese a carico della Parte richiedente la registrazione.

20.04 Il presente Contratto annulla e sostituisce ogni altra intesa o accordo intercorsi tra le Parti sulla materia qui regolata.

20.05 L'importo presunto del Contratto è di **200.000** (duecentomila) Euro. Tale importo è da ritenersi indicativo e non vincolante.

Art. 21 – Allegati

I seguenti Allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto:

DRAFT – REVISIONE LEGALE

Ordinazione Nr **4600005758** Foglio 11 Emessa il **01.05.2009**
Modifica Nr Foglio Emessa il

- | | |
|-------------------|---|
| Allegato 1 | Tipologie e compensi dei rifiuti smaltiti |
| Allegato 2 | Specifiche tecniche |
| Allegato 3 | Duvri |
| Allegato 4 | Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs n. 231/2001 |

Capitolato Generale d'Appalto

Il contratto è integralmente regolato dai sotto elencati atti/documenti che voi dichiarate di conoscere ed accettare per averne ricevuto copia con la richiesta d'offerta:

- **Capitolato Generale d'Appalto, registrato a Milano, Atti Privati, il 17 Novembre 1998 al n° 018787 serie 3/A**
- **Procedure di sicurezza**

Letto, approvato e sottoscritto in Ferrara, il 01 Maggio 2009

Basell Poliolefine Italia S.r.l.

TESECO

Le Parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del codice civile, dichiarano di conoscere e di approvare specificatamente le seguenti clausole: 2 (Modalità di prestazione dei Servizi), 5 (Cessione del credito), 6 (Forza maggiore), 8 (Recesso), 9 (Cessione del Contratto), 12 (Osservanza di disposizioni e regolamenti interni), 14 (Tutela della riservatezza e della segretezza), 15 (Responsabilità), 16 (Clausola risolutiva espressa), 17 (Assicurazioni), 18 (Controversie), 19 (Responsabilità amministrativa).

Basell Poliolefine Italia S.r.l.

TESECO

DRAFT – REVISIONE LEGALE

Ordinazione Nr **4600005758** Foglio 12 Emessa il **01.05.2009**
Modifica Nr Foglio Emessa il

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. Accettazione delle condizioni di acquisto e relative modifiche

La "Lettera di Accettazione" dovrà essere restituita debitamente firmata dal Fornitore quando accompagni il presente ordine.

In ogni caso il Fornitore segnalerà immediatamente e per iscritto ogni eventuale divergenza sul testo dell'ordine o dei suoi allegati o dei documenti e moduli in esso richiamati.

Ogni modifica o deroga alle condizioni del presente ordine ed alle condizioni generali qui esposte, anche se approvata in via preliminare, sarà contrattualmente valida soltanto se confermata per iscritto da regolare modifica d'ordine.

2. Riferimenti

Tutte le comunicazioni ed i documenti relativi alla presente fornitura saranno accettati dall'Acquirente soltanto se riporteranno le seguenti indicazioni: Unità di destinazione, numero, sigla e data dell'ordine; quando la comunicazione od il documento riguardano soltanto una parte del materiale ordinato, dovrà essere citato anche il numero di posizione in ordine del materiale relativo.

3. Controlli presso il Fornitore

L'Acquirente avrà la facoltà di far visitare da propri incaricati, senza alcun preavviso, le officine del Fornitore e dei subfornitori nel corso della fornitura per la verifica del suo regolare svolgimento e da ciò non deriverà all'Acquirente alcuna responsabilità o addebito.

4. Termini di consegna

Le consegne dovranno essere effettuate nei termini indicati sul presente ordine.

Qualora si verificassero ritardi non dovuti a cause riconosciute di forza maggiore oppure qualora queste ultime non venissero immediatamente comunicate e provate, l'Acquirente avrà facoltà di provvedere all'approvvigionamento in altro modo, annullando il presente ordine o la parte di esso interessata dal ritardo, con ulteriore riserva per i danni conseguenti.

5. Bolle di consegna – Imballi – Pesì riconosciuti

Tutte le merci dovranno essere sempre accompagnate da bolle di consegna in doppia copia; tali bolle saranno considerate essenziali per il perfezionamento del presente ordine di acquisto.

Ogni bolla di consegna si riferirà alle merci di un solo ordine, dovrà portare tutti i riferimenti indicati nella clausola 2 nonché, quando indicati in ordine, i numeri di matricola, le sigle di unificazione e le definizioni merceologiche tratte dall'ordine stesso.

In caso di consegna parziale, dovrà essere indicato se trattati di consegna a saldo oppure in conto; in caso di sostituzione di scarti o di restituzione per eccedenza di materiali ricevuti dal Fornitore in conto lavorazione e simili, tali circostanze dovranno essere citate con gli estremi del documento originario dell'Acquirente.

Le consegne, per le quali non vengono osservate le suddette norme, potranno essere rifiutate dall'Unità di destinazione.

L'imballo dovrà essere appropriato al materiale fornito e al mezzo di trasporto previsto; conseguentemente tutti i danni per difetti di imballaggio saranno a carico del Fornitore, anche se la resa del materiale fosse convenuta franco partenza.

L'Acquirente riconoscerà soltanto i pesi accertati dalle Ferrovie dello Stato o, in mancanza, da una pesa pubblica o, in mancanza, dalla pesa dell'Unità di destinazione.

6. Accettazione e collaudo della fornitura da parte dell'Unità di destinazione

Il Fornitore dichiara che, indipendentemente da qualsiasi benestare o controllo preliminare da parte dell'Acquirente nel corso della fornitura, i materiali consegnati sono esenti da vizi palesi od occulti di origine o di fabbricazione e sono in tutto conformi a quanto prescritto nel presente ordine.

Per tutti gli ordini indistintamente, l'Unità di destinazione avrà la facoltà di verificare tale dichiarazione con ogni mezzo e prova entro un anno dal ricevimento, come da Articolo 1495 del Codice Civile Italiano.

In particolare, per gli ordini che prevedano esplicitamente prove di collaudo presso l'Unità stessa, l'accettazione della fornitura sarà inoltre subordinata a tale collaudo o, in mancanza di esso per cause non imputabili al Fornitore, alla scadenza di 6 mesi dal ricevimento.

7. Garanzia di buon funzionamento

Quando nell'apposita casella "Garanzia" sul diritto di questo foglio è indicato in mesi il periodo di garanzia e quindi è richiamata la presente clausola 7, il Fornitore garantisce che i materiali conserveranno, per tutto il periodo indicato, le caratteristiche tecniche richieste in ordine e ne garantisce comunque il buon funzionamento in esercizio.

Il periodo in mesi indicato nella casella "Garanzia" avrà decorrenza dall'entrata in esercizio del materiale fornito ma comunque non oltre 6 mesi dal ricevimento.

La presente clausola non si applica se la citata casella "Garanzia" è in bianco.

8. Eccedenze – Scarti – Sostituzioni – Modifiche - Riparazioni

Tutte le spese per restituzioni, sostituzioni, modifiche o riparazioni che si rendessero necessarie a seguito dell'applicazione della clausola 6 e, quando richiamata, della clausola 7, durante i periodi ivi indicati, saranno a carico del Fornitore, salvi i diritti dell'Acquirente per eventuali danni imputabili al Fornitore stesso.

La garanzia si rinnoverà automaticamente per lo stesso periodo per tutte le parti sostituite, riparate o comunque modificate, a partire dalla data della rimessa in funzione.

9. Invariabilità prezzi

I prezzi stabiliti per la presente fornitura si intendono fissi ed invariabili, se non altrimenti pattuito e specificato nel testo del presente ordine.

10. Fatture e pagamento

Le fatture originali dovranno essere accompagnate da 2 copie per uso amministrativo e saranno intestate ed indirizzate come indicato nel presente ordine.

Ogni fattura dovrà riferirsi ad un solo ordine, portare tutte le indicazioni di cui alla clausola 2, fare riferimento alle bolle di consegna di cui alla clausola 5 ed indicare nella stessa successione i materiali ivi elencati; in caso di consegna parziale, nella fattura dovrà essere indicato se la consegna è in conto od a saldo.

Le fatture, che non saranno conformi alla presente clausola, potranno essere respinte e tutte le spese per l'eventuale rifacimento saranno a carico del Fornitore.

Si conviene che, agli effetti del pagamento di quelle fatture che peverranno oltre il decimo giorno successivo a quella della spedizione della merce, per data della fattura varrà quella del timbro di arrivo presso l'Ufficio destinatario.

Il modo e i termini di pagamento saranno sempre quelli indicati nel presente ordine ed in nessun caso saranno accettati tratte o addebiti di interessi non preventivamente concordati, anche se previsti dalle condizioni di vendita del Fornitore.

11. Autorità giudiziaria competente

Tutte le controversie dipendenti dal presente ordine o comunque connesse saranno sottoposte alla legislazione italiana e l'Autorità giudiziaria di Milano ha competenza esclusiva a giudicare su di esse.

DRAFT – REVISIONE LEGALE

Ordinazione Nr **4600005758** Foglio 13 Emessa il **01.05.2009**
 Modifica Nr Foglio Emessa il

1 – TIPOLOGIE E COMPENSI DEI RIFIUTI

CER	DESCRIZIONE	€/TONS
060316	Allumina e setacci molecolari esausti	140
070214*	Additivi pericolosi	460
070215	Additivi	240
160214	Apparecchiature elettriche ed elettroniche	490
160213*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche pericolose	650
160601	Batterie esauste	200
160602*	Batterie nichel cadmio	1950
160802*	Cataliz. e/o cataliz. Prepolim. in esano (slurry)	1450
160802*	Cataliz. e/o cataliz. Prepolim. in olio e/o grasso (slurry)	1450
160802*	Catalizzatore secco/esausti/slurry..	1450
160802*	Cataliz. Secco e/o catalizzatore prepolimerizzato	1450
200304	Fanghi da fosse settiche- liquami di fognatre	120
150110*	Imballaggi metallici contaminati	455
150110*	Imballaggi in vetro contaminati	455
150107	Vetro non contaminato	225
150110*	Imballaggi in plastica contaminati	455
080312	Inchostro e solventi	390
130308*	Liquido diatermico esausto	390
130308*	Olio diatermico esausto	390
130110*	Olio per circuiti idraulici	490
150203	Materiale filtrante a carbone esaurito	460
170603*	Materiali isolanti contaminati	430
060404*	Materiale solido contaminato da mercurio	11000
070208*	Miscela di idrocarburi e olio di vaselina (oligomeri)	430
070704*	Miscela di solventi e composti chimici di laboratorio	390
130308*	Neon e lampade a vapori di mercurio e sodio	1950
160807*	Pasta catalitica	460
070213	Rifiuti plastici (Polimero)	460
070213	Rifiuti plastici (manufatti)	240
150202*	Rifiuti solidi contaminati (ex materiale solido stracci, carta, guanti ecc)	460
160506*	Reagenti di laboratorio e controcampioni	3600
150106	Rifiuti da box	170
130507*	Rifiuti oleosi liquidi Acque oleose prodotte dalla separ. Olio/acqua < 10%	185
130507*	Rifiuti oleosi liquidi Acque oleose prodotte dalla separz. Olio/acqua da 10 % a 20%	200
130507*	Rifiuti oleosi liquidi Acque oleose prodotte dalla separz. Olio/acqua > 20%	240
070211*	Rifiuti oleosi solidi da vasche di processo	245
160303*	Supporto GF2A in esano slurry	1450
160303*	Supporto GF2A secco	1450
160303*	Supporto sferico secco	1450
070215	Talco/polveri	145

DRAFT – REVISIONE LEGALE

Ordinazione Nr **4600005758** Foglio 14 Emessa il **01.05.2009**
Modifica Nr Foglio Emessa il

070703 Solventi organici alogenati cloruro di metile

750

TIPOLOGIE E COMPENSI DEI RIFIUTI – VENDITA

CER	DESCRIZIONE	€/TONS
070104	ESANO	45

Tutti i prezzi si intendono al netto dei trasporti

TRASPORTI E COSTI ACCESSORI

Trasporto **MOTRICE** con mezzi autorizzati, fino a 4 ore di sosta: **620 €/viaggio**
Trasporto **BILICO** con mezzi autorizzati, fino a 4 ore di sosta: **720 €/viaggio**

Soste oltre la quarta ora: 50 €/ora